



CORTE D'APPELLO DI BARI

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- dr. Costanzo Mario CEA presidente
- dr. Vittorio GAETA consigliere
- dr. Maria MITOLA consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 425/2018 R.G.V.G.,

TRA

INTERESSE Michelangelo

elettivamente domiciliato in Bari, via Calefati n.133, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano COSTA, dal quale è rappresentato difeso, unitamente all'Avv. Carlo MARIANI giusta procura in calce al reclamo, con indicazione delle rispettive pec

(RECLAMANTE)

E

VILLAGGIO TURISTICO SPORTIVO SAN GIORGIO srl, in persona dell'Amministratore Unico elettivamente domiciliata in Bari via A. da Bari n. 55/a presso lo studio dell'Avv. Francesco MAZZACANE che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione, con indicazione della pec

- Controinteressato

E

Annalucia MUSERRA e Alessia IANNUZZI elettivamente domiciliate in Bari via De Giosa n. 6 presso lo studio dell'Avv. Angelo FRABASILE e dell'Avv. Paola MERICO che le rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di costituzione con indicazione delle rispettive pec

(RECLAMATE)

avente ad oggetto: reclamo avverso il decreto n.1419/15 VG. del 13.02.2018 resa dal Tribunale di Bari in Camera di Consiglio

Sciogliendo la riserva di decisione formulata all'udienza 22.06.2018

OSSERVA

Con ricorso ex art. 2473 c.c., depositato in data 10/08/2015 innanzi al Tribunale di Bari – Volontaria Giurisdizione – INTERESSE Michelangelo aveva chiesto la nomina di un esperto, al fine di determinare il valore della propria quota di partecipazione nella Villaggio Turistico Sportivo San Giorgio srl, da cui era receduto con raccomandata 20/23 dicembre 2013 e, segnatamente, sulla sua richiesta di nomina "*di un collegio peritale al fine di assicurare competenze professionali sia di carattere contabile che valutazione strutturale degli immobili sociali*".

Con decreto collegiale del 13 giugno 2016 il Tribunale di Bari ha nominato la prof. Anna Lucia MUSERRA e l'ing. Alessia IANNUZZI -tale decreto è seguito ad altro precedente con cui era stato nominato altro professionista, che aveva rinunciato all'incarico- ponendo le spese della perizia a carico di parte ricorrente. Le professioniste, espletata l'attività di stima, hanno redatto elaborato peritale, giurato in data 20/12/2017, ed inviato al socio recedente, INTERESSE, ed alla società VILLAGGIO TURISTICO SPORTIVO SAN GIORGIO srl con pec del 21/12/2017.

Con nota del 20/12/2017 la prof. dott. Annalucia MUSERRA trasmetteva all'INTERESSE nota spese delle competenze professionali inerenti alla stima delle consistenze patrimoniali, complessivamente ammontanti in € 40.000,00, oltre accessori di legge e spese.



Con nota del 20/12/2017 l'ing. IANNUZZI rimetteva nota spese delle proprie competenze professionali, quantificate in € 48.857,69, oltre accessori di legge e spese.

La relazione veniva, quindi, depositata presso la cancelleria del Tribunale, che vi apponeva un visto agli atti in data 3/1/2018. con

Michelangelo INTERESSE, in data 5/01/2018, ritenuta tale autoliquidazione e l'attribuzione delle spese a proprio esclusivo carico, non conforme al dettato normativo, proponeva istanza, finalizzata alla determinazione giudiziale dei compensi dovuti agli esperti ed una diversa ripartizione dei relativi costi, da attribuire in misura quantomeno pari a ciascuna parte.

L'istanza è stata rigettata con il Decreto collegiale del 13/02/2018 con la quale il Tribunale ha affermato che gli esperti erano stati nominati con decreto collegiale con imputazione delle spese della perizia a carico della parte ricorrente; che la procedura era stata definita e non sussistevano ragioni per una modifica del provvedimento; che non aveva competenza nella liquidazione delle spese degli esperti, trattandosi di rapporto di natura negoziale.

Michelangelo INTERESSE ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Tribunale affermando che la decisione era errata, illogica e dannosa per le sue ragioni del reclamante, oltre che contraria all'interpretazione giurisprudenziale di merito e legittimità.

Si sono costituite le esperte, prof. MUSERRA e ing. IANNUZZI, eccependo preliminarmente il proprio difetto di *legittimatio ad causam*, non avendo mai rivestito, nell'ambito del procedimento, nè assunto la qualità di parte, logicamente incompatibile con il ruolo da esse ricoperto, in virtù della designazione giudiziale. Quanto al merito, rimarcando comunque la loro totale estraneità rispetto questioni di carattere procedurale relative alla ritualità, tempestività ed ammissibilità del rimedio esperito dal reclamante, ed altresì relative all'accollo e/o ripartizione dell'onere in discussione, poiché le conclusioni rassegnate dal reclamante invocano anche la liquidazione delle competenze di pertinenza delle professioniste, indicando parametri e criteri dalle medesime non condivisi, de ne chiede il rigetto ribadendo, per contro, la congruità, in relazione all'opera prestata e all'impegno richiesto, oltre che ai valori in stima dei compensi liquidati.

Si è costituita con memoria la contro interessata Società Villaggio turistico sportivo San Giorgio Srl, chiedendo il rigetto del reclamo in quanto inammissibile e improcedibile, prima ancora che infondato.

All'udienza del 22.05.2018 la causa è stata riservata per la decisione.

Il reclamo è in parte infondato laddove non inammissibile.

Rileva la Corte che INTERESSE Michelangelo ha reclamato il decreto del Tribunale 13/02/2018 sotto due distinti profili relativi a due diversi capi del provvedimento.

1. La ritenuta in competenza nella liquidazione delle spese degli esperti, trattandosi di rapporto di natura negoziale.
2. L'insussistenza di ragioni per la modifica del provvedimento del 13.06.2016 con il quale oltre a nominare gli esperti era stato posto a carico del medesimo INTERESSE l'onere di provvedere alle relative spese.

Quanto al primo profilo, si rileva, come anche evidenziato dalle esperte nella memoria di costituzione, che la nomina delle Prof. MUSERRA e ing. IANNUZZI, su istanza dell'INTERESSE, in forza dell'art. 2473 cc, che demanda a esperto, nominato dal Tribunale, la determinazione del valore della partecipazione sociale del socio recedente, in caso di disaccordo tra il socio e la società e che la determinazione va effettuata tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Nel caso di specie, INTERESSE Michelangelo, socio della Villaggio Turistico S. Giorgio srl per una quota di nominali € 173.658,58, pari al 7,2320 % del capitale sociale, ha esercitato il recesso con dichiarazione del 23/12/2013.

In ordine alla natura della stima, ad opera dell'esperto, va rimarcato che l'art. 2473 cc rinvia all'art. 1349 I cc.



ed alla determinazione dell'oggetto del contratto attraverso l'opera di un terzo, equiparato ad arbitratore, che procede con equo apprezzamento, e la cui determinazione è contestabile solo per manifesta iniquità o manifesta erroneità. Il combinato disposto delle norme implica il conferimento di un'opera al terzo – quantunque nominato dal Giudice- finalizzata alla determinazione di un oggetto contrattuale mancante, nella specie identificabile nella stima del valore della quota del socio, già parte del rapporto sociale, ed in ragione del relativo scioglimento.

Il conferimento di incarico comporta necessariamente l'obbligo di pagamento del compenso, da determinarsi in relazione alle prestazioni funzionali alla richiesta determinazione del valore della quota sociale.

Tale è l'orientamento consolidato della S.C. di Cassazione che ha affermato (ex multis Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 22.1.2015, n. 1193) che *“le contestazioni riguardanti il riparto della spesa relativa al compenso dell'esperto, al pari di quelle concernenti la regolarità dell'istanza di liquidazione del compenso, nella specie sollevate dalle opposizioni, non rientrano nel novero delle questioni deducibili con l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002”*.

L'attività dell'esperto, nominato ai sensi dell'art. 2473 c.c., è, infatti, assimilabile a quella dell'arbitratore previsto dall'art. 1349 c.c. (richiamato dall'art. 2473 cc) non anche del consulente tecnico /o dell'ausiliario del giudice.

Pertanto l'impugnazione per manifesta iniquità o erroneità della determinazione del valore di liquidazione della partecipazione del socio receduto, compiuta dall'esperto nominato dal Tribunale, esula dall'ambito applicativo del rito camerale monosoggettivo previsto dagli artt. 27 e 29 del D.lgs. 5/2003, il quale può rivolgersi solo alla nomina del perito e non anche alla fase di impugnazione del valore della quota liquidata.

Ciò in quanto il controllo giudiziale, volto per prima cosa ad accertare l'errore o l'iniqua valutazione in cui è incorso l'arbitratore e poi indirizzato alla nuova determinazione del valore della partecipazione del socio receduto, necessita il dispiegarsi di un contraddittorio pieno e suscettibile di passaggio in giudicato.

Anche rispetto al secondo profilo il reclamo è infondato.

Rileva infatti la Corte che, con decreto del 13.06.2016, il Tribunale aveva posto le spese relative alla liquidazione del valore della quota ad opera degli esperti, ad esclusivo carico dell'istante, INTERESSE Michelangelo.

Ebbene tale decreto non è mai stato reclamato o comunque impugnato da parte dell'INTERESSE, che solo all'esito del deposito della nota di liquidazione depositata dalle esperte ha manifestato contrarietà rispetto a tale punto di decisione del decreto del 13.06.2016, e tanto faceva ricorrendo al Tribunale avverso la nota liquidazione delle esperte.

L'istanza doveva quindi ritenersi inammissibile in quanto tardiva e irrituale.

A mente dell'art. 739 cpc infatti *“(omissis) Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.*

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti [c.c. 84, 288 3, 314-325].

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo”.

Nella specie, per il tramite del ricorso, avverso la liquidazione l'INTERESSE, si era opposto ad una statuizione derivante da un provvedimento emesso dal Tribunale il 13.06.2016 che, pertanto era suscettibile di reclamo, innanzi alla Corte di Appello, e non innanzi al Tribunale, nel termine di 10 giorni.

Rispetto a tali profili gli argomenti addotti dal reclamante e la giurisprudenza richiamata si ritengono del



tutto inconferenti.

Le spese di giudizio, in considerazione del rigetto del reclamo vanno poste a carico del reclamante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 per le cause di VG.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari – Prima Sezione Civile, pronunciando sul reclamo proposto da INTERESSE Michelangelo, avverso il decreto n.1419/15 VG. del 13.02.2018 reso dal Tribunale di Bari così provvede:

- Rigetta il reclamo;
- Condanna INTERESSE Michelangelo al pagamento delle spese in favore della contro interessata VILLAGGIO TURISTICO SPORTIVO SAN GIORGIO srl e delle reclamate Annalucia MUSERRA e Alessia IANNUZZI, che liquida in favore del primo in € 3.170,00 e delle altre in € 4.121,00 oltre compenso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori accessori, se dovuti

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile, in data 26 giugno 2018.

Il Presidente
dr. Costanzo Mario Cea

Il consigliere rel. est.
dr. Maria Mitola

